

COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE

Diretto da
Enrico Gabrielli

DELLE SOCIETÀ - DELL'AZIENDA DELLA CONCORRENZA

a cura di
Daniele U. Santosuosso

artt. 2247-2378

UTET
GIURIDICA

COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE

diretto da

ENRICO GABRIELLI

Professore Ordinario di Diritto civile nell'Università di Roma "Tor Vergata"

UTET
GIURIDICA

DELLE SOCIETÀ DELL'AZIENDA DELLA CONCORRENZA

a cura di

Daniele U. Santosuosso

Professore Ordinario di Diritto commerciale alla "Sapienza", Università di Roma

artt. 2247-2378

Marco Avagliano – Gianluca Bertolotti – Federico Briolini
Marco Cian – Ulisse Corea – Ciro G. Corvese – Nicola de Luca
Fabrizio Di Girolamo – Giuseppe Ferri jr – Manuel Franchi
Agostino Gambino – Francesco Gerbo
Paolo Ghionni Crivelli Visconti – Enrico Ginevra
Alberto Gommellini – Raffaele Lener – Antonio Maria Leozappa
Carlo Marchetti – Marco Maugeri – Cinzia Motti
Giuseppina L. Nigro – Alessandra Paolini – Filippo Parrella
Francesco Paolo Petrera – Laura Provasi – Giuseppe Rescio
Nicola Riccardelli – Claudia Sandei – Daniele U. Santosuosso
Laura Schiuma – Paolo Spada – Marco Speranzin
Federico Tassinari – Andrea Tucci

UTET
GIURIDICA

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di **CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA**.

Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito **www.lamiabiblioteca.com**

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

DISPONIBILE ANCHE IN E-BOOK

© 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Strada I, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

Redazione UTET Giuridica:

Corso Lombardia, 69 – 10099 San Mauro Torinese (TO)

Sito Internet: www.utetgiuridica.it

e-mail: info@wkiuridica.it

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Project editor: Maria Cristina Bozzo

Redazione: Wilma Armando

Editing: To Edit di Elena Marchisio - Torino

Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)

ISBN: 978-88-598-1132-9

INDICE

TITOLO V DELLE SOCIETÀ

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2247 – Contratto di società di DANIELE U. SANTOSUOSSO e MARCO AVAGLIANO	p.	3
I. NOZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE SOCIETÀ		
1. Le società come strutture organizzate ed organizzative dotate di soggettività a gradazione diversa. Personalità giuridica e soggettività delle società. L'autonomia patrimoniale	»	4
2. Nozione di società e contratto di società. Elementi essenziali delle società	»	6
3. L'esercizio in comune. Rapporti tra società e impresa. Le società tra professionisti. Le società occasionali	»	7
4. (<i>Segue</i>). La società occulta. La società apparente. La società simulata	»	12
5. Lo scopo di lucro	»	13
6. (<i>Segue</i>). Le società c.d. legali. Gli organismi di diritto pubblico. Le società a partecipazione pubblica. La giurisdizione sugli amministratori	»	16
7. (<i>Segue</i>). Le società istituzionalmente senza scopo di lucro (soggettivo). La responsabilità sociale dell'impresa. Nascita ed evoluzione della teoria della <i>corporate social responsibility</i> nell'ordinamento statunitense. L'accoglienza della teoria in Europa e in Italia	»	19
II. CONTRATTO DI SOCIETÀ E ORGANIZZAZIONE. TIPI E CLASSI; FORMA E PUBBLICITÀ; CONTRATTO PRELIMINARE; INVALIDITÀ. CONFERIMENTI		
1. Il contratto di società	»	24
1.2. Società, contratti plurilaterali con comunione di scopo e contratti associativi .	»	26
1.3. La disciplina generale delle società: tra regole societarie e diritto dei contratti	»	30
1.4. Società e organizzazione	»	36
1.5. Contratto di società e costituzione per atto non contrattuale	»	42
1.6. Verso il superamento della prospettiva contrattuale?	»	46
2.1. La tipicità delle società	»	50
2.2. Società e clausole atipiche	»	54
2.3. Dai tipi alle classi di società: società di persone e società di capitali	»	58
3. Società di persone e libertà di forme	»	62
4. Il contratto preliminare di società	»	66
4.1. La forma del preliminare di società	»	67
4.2. Sulla necessità o meno dell'indicazione del tipo sociale nel preliminare	»	69
4.3. Le altre indicazioni essenziali	»	71
4.4. Sull'ammissibilità di una sentenza costitutiva <i>ex art. 2932 c.c.</i>	»	73
5.1. L'invalidità del contratto di società di persone	»	75

5.2. L'opinione contraria all'applicabilità dell'art. 2332 c.c.	p.	77
5.3. Peculiarità del contratto di società e disciplina dell'invalidità: tra applicazione di principi generali e affinità di sistema	»	80
6. I conferimenti	»	85
Art. 2248 – <i>Comunione a scopo di godimento</i>		
di DANIELE U. SANTOSUOSSO	»	90
1. Comunione di godimento e società. La necessità di una norma. La sua importanza sistematica	»	90
2. Similitudini ed elementi differenziali tra comunione di godimento e società. La comunione d'azienda	»	91
3. (<i>Segue</i>). Evidenza della diversità tipologica nella trasformazione eterogenea e nel mero passaggio (incidentale) da una fattispecie ad un'altra. Le c.d. società di comodo. La legislazione fiscale. Società di godimento in forma di società semplice. Ammissibilità	»	94
Art. 2249 – <i>Tipi di società</i>		
di PAOLO SPADA	»	98
1. La "tipicità delle società" quarant'anni dopo	»	98
2. Usi giurisprudenziali dell'art. 2249 c.c.: postulata l'illegalità della società atipica, il rimedio consiste nella nullità della clausola statutaria atipica o dell'atto che la introduce	»	101
3. (<i>Segue</i>). Il caso a sé del contratto preliminare di società che non "sceglie" il tipo ..	»	104
4. (<i>Segue</i>). Usi impropri	»	106
5. Inutilità di un monumento dogmatico	»	108
Art. 2250 – <i>Indicazione negli atti e nella corrispondenza</i>		
di FRANCESCO PAOLO PETRERA	»	110
1. Profili generali	»	110
2. Gli atti e la corrispondenza	»	112
3. I dati richiesti	»	114
4. La pubblicità in altra lingua	»	121

CAPO II

DELLA SOCIETÀ SEMPLICE

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2251 – <i>Contratto sociale</i>		
di GIUSEPPINA L. NIGRO	»	125
1. Il principio della libertà della forma del contratto sociale	»	125
2. Le forme speciali richieste dalla natura dei beni conferiti	»	128
Art. 2252 – <i>Modificazioni del contratto sociale</i>		
di GIUSEPPINA L. NIGRO	»	131
1. La disciplina delle modificazioni del contratto sociale	»	131
2. Il contenuto ed i limiti della diversa convenzione. Il diritto di recesso del socio	»	132
3. La forma e le modalità delle decisioni modificative	»	138
4. La pubblicità	»	141

Sezione II
Dei rapporti tra i soci

Art. 2253 – Conferimenti	
di NICOLA RICCARDELLI	p. 143
1. La determinazione del contenuto dei conferimenti	» 143
Art. 2254 – Garanzia e rischi dei conferimenti	
di NICOLA RICCARDELLI	» 146
1. Le garanzie ed i rischi nel conferimento in proprietà	» 146
2. La disciplina del conferimento di beni in godimento	» 148
Art. 2255 – Conferimento di crediti	
di NICOLA RICCARDELLI	» 149
1. La disciplina del conferimento di crediti	» 149
Art. 2256 – Uso illegittimo delle cose sociali	
di ALBERTO GOMMELLINI	» 152
1. Sul fondamento logico-giuridico e sulle implicazioni concettuali della norma	» 152
2. Origini storiche della norma	» 157
3. Profili di disciplina	» 158
Art. 2257 – Amministrazione disgiuntiva	
di FILIPPO PARRELLA	» 164
1. La fonte del potere di amministrazione	» 164
2. L'amministrazione disgiuntiva	» 168
3. L'amministratore unico	» 173
4. L'amministratore non socio	» 174
5. L'amministratore persona giuridica	» 179
Art. 2258 – Amministrazione congiuntiva	
di FILIPPO PARRELLA	» 181
1. L'amministrazione congiuntiva	» 181
2. L'amministrazione a maggioranza e a minoranza	» 182
3. Il potere degli amministratori di compiere da soli le operazioni sociali	» 185
4. L'amministrazione collegiale	» 187
5. Il cumulo di più regimi di amministrazione	» 187
Art. 2259 – Revoca della facoltà di amministrare	
di FILIPPO PARRELLA	» 188
1. La revoca degli amministratori	» 188
2. Altre cause di cessazione degli amministratori	» 194
Art. 2260 – Diritti e obblighi degli amministratori	
di FILIPPO PARRELLA	» 197
1. Significato e portata del rinvio alle norme sui diritti e sugli obblighi del mandatario	» 198
1.1. L'obbligo di diligenza	» 201
1.2. Il diritto al compenso	» 201
1.3. Il diritto al rimborso delle anticipazioni ed al risarcimento dei danni	» 202
1.4. La facoltà di rinuncia all'incarico	» 203
2. La responsabilità degli amministratori	» 203

Art. 2261 – <i>Controllo dei soci</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	p. 207
1. Il controllo dei soci non amministratori	» 207
2. Il contenuto dei diritti di controllo. In particolare, il diritto al rendiconto	» 210
3. Le modalità di esercizio	» 213
4. I limiti: il segreto aziendale e l'abuso del diritto	» 215
5. La disciplina statutaria	» 217
Art. 2262 – <i>Utili</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 218
1. La nozione di utile	» 218
2. L'accertamento degli utili. Il rendiconto	» 220
3. Il diritto del socio alla ripartizione degli utili	» 220
4. Il patto contrario	» 223
Art. 2263 – <i>Ripartizione dei guadagni e delle perdite</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 224
1. I criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite	» 225
2. La partecipazione del socio d'opera	» 227
Art. 2264 – <i>Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 229
1. La determinazione della partecipazione rimessa all'arbitrio di un terzo	» 229
Art. 2265 – <i>Patto leonino</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 231
1. Il fondamento del divieto del patto leonino	» 232
2. Il contenuto del divieto	» 233
3. Gli effetti della nullità del patto leonino	» 236
Sezione III	
Dei rapporti con i terzi	
Art. 2266 – <i>Rappresentanza della società</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 237
1. L'amministrazione e la rappresentanza della società	» 237
2. Le limitazioni al potere di rappresentanza	» 241
3. La rappresentanza processuale	» 243
Art. 2267 – <i>Responsabilità per le obbligazioni sociali</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 244
1. I caratteri della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali	» 244
2. I «creditori sociali»	» 247
3. La limitazione pattizia della responsabilità personale dei soci	» 249
Art. 2268 – <i>Escussione preventiva del patrimonio sociale</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 250
1. L'eccezione di preventiva escussione	» 250
Art. 2269 – <i>Responsabilità del nuovo socio</i>	
di GIUSEPPINA L. NIGRO	» 253
1. Il fondamento della responsabilità personale del nuovo socio	» 254
2. L'ambito di applicazione	» 255

3. Il patto di limitazione o di esclusione della responsabilità del nuovo socio	p.	256
Art. 2270 – Creditore particolare del socio		
di GIUSEPPINA L. NIGRO	»	257
1. La tutela del creditore particolare del socio	»	258
2. (<i>Segue</i>). La liquidazione della quota	»	260
Art. 2271 – Esclusione della compensazione		
di GIUSEPPINA L. NIGRO	»	262
1. L'esclusione della compensazione: fondamento ed ambito di applicazione	»	262

Sezione IV Dello scioglimento della società

Art. 2272 – Cause di scioglimento		
di FEDERICO BRIOLINI	»	264
1. Premessa	»	265
2. (<i>Segue</i>). Il decorso del termine di durata	»	266
3. (<i>Segue</i>). Il conseguimento o la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale	»	268
4. (<i>Segue</i>). La volontà di tutti i soci	»	274
5. (<i>Segue</i>). Lo scioglimento per sopravvenuta unipersonalità	»	275
6. (<i>Segue</i>). Le altre cause previste nel contratto costitutivo	»	278
7. Operatività e accertamento delle varie cause. La possibile contestazione sul verificarsi dello scioglimento (rinvio)	»	279
8. La revoca dello stato di liquidazione	»	281
Art. 2273 – Proroga tacita		
di FEDERICO BRIOLINI	»	283
1. Premessa	»	283
2. I presupposti della proroga	»	284
Art. 2274 – Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	287
1. Le conseguenze dello scioglimento. Gli affari urgenti	»	287
2. La violazione del limite ai poteri degli amministratori	»	289
3. L'autorizzazione o ratifica da parte della società	»	291
Art. 2275 – Liquidatori		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	292
1. Liquidazione e autonomia negoziale	»	292
2. La nomina dei liquidatori	»	296
3. La revoca dei liquidatori	»	299
Art. 2276 – Obblighi e responsabilità dei liquidatori		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	301
1. La posizione giuridica dei liquidatori	»	301
2. Obblighi e responsabilità	»	304
3. Il diritto al compenso	»	305
Art. 2277 – Inventario		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	307
1. L'avvicendamento fra amministratori e liquidatori. La consegna dei beni e dei documenti sociali	»	307

2. Il conto della gestione	p.	309
3. L'inventario	»	311
Art. 2278 – Poteri dei liquidatori		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	314
1. Gli atti necessari per la liquidazione	»	314
2. Le singole categorie di operazioni	»	317
3. La rappresentanza e la modalità di esercizio dei poteri	»	320
Art. 2279 – Divieto di nuove operazioni		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	321
1. Le “nuove operazioni”	»	321
2. La responsabilità personale e solidale dei liquidatori	»	323
Art. 2280 – Pagamento dei debiti sociali		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	325
1. Il divieto di ripartizione dei beni sociali	»	325
2. I versamenti ancora dovuti	»	328
3. La richiesta di ulteriori somme	»	329
Art. 2281 – Restituzione dei beni conferiti in godimento		
di FEDERICO BRIOLINI	»	331
1. Premessa	»	332
2. Il diritto alla restituzione dei beni «nello stato in cui si trovano»	»	332
3. (<i>Segue</i>). L'azione nei confronti della società e degli amministratori per il caso di perimento o deterioramento del bene conferito	»	334
Art. 2282 – Ripartizione dell'attivo		
di FEDERICO BRIOLINI e MANUEL FRANCHI	»	336
1. La ripartizione dell'attivo. L'eventuale insufficienza del residuo	»	337
2. I conferimenti non aventi per oggetto il denaro	»	338
Art. 2283 – Ripartizione di beni in natura		
di FEDERICO BRIOLINI	»	340
1. La ripartizione dei beni in natura	»	340

Sezione V

Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Art. 2284 – Morte del socio		
di CINZIA MOTTI	»	342
1. Gli effetti della morte del socio sul contratto sociale: considerazioni introduttive .	»	342
2. Il regime legale	»	347
3. (<i>Segue</i>). La posizione degli eredi. Unico socio superstite	»	351
4. Il regime convenzionale	»	358
Art. 2285 – Recesso del socio		
di CINZIA MOTTI	»	362
1. Cause di recesso: il regime legale	»	363
2. (<i>Segue</i>). Il recesso per giusta causa	»	366
3. Forma e comunicazione della dichiarazione di recesso	»	370
4. La disciplina convenzionale	»	371
5. Concorso fra recesso ed esclusione (rinvio)	»	373

Art. 2286 – Esclusione	
di CINZIA MOTTI	p. 374
1. L'esclusione volontaria: profili generali	» 374
2. Le cause di esclusione: le "gravi inadempienze"	» 376
3. (<i>Segue</i>). I mutamenti del c.d. stato personale; l'impossibilità sopravvenuta del conferimento	» 380
4. Il regime convenzionale	» 383
Art. 2287 – Procedimento di esclusione	
di CINZIA MOTTI	» 385
1. Il procedimento di esclusione a maggioranza	» 385
2. (<i>Segue</i>). L'opposizione del socio escluso	» 389
3. L'esclusione giudiziale	» 392
4. Il regime convenzionale. La clausola compromissoria	» 393
5. Concorso di cause di recesso, di esclusione e di scioglimento della società	» 395
Art. 2288 – Esclusione di diritto	
di CINZIA MOTTI	» 397
1. Ambito di applicazione della disciplina	» 398
2. La <i>ratio</i> dell'istituto	» 401
3. Efficacia delle cause di scioglimento di diritto	» 403
Art. 2289 – Liquidazione della quota del socio uscente	
di CINZIA MOTTI	» 406
1. Il diritto alla liquidazione della quota	» 406
2. La determinazione del valore	» 409
3. (<i>Segue</i>). Le operazioni in corso. La partecipazione alle perdite	» 413
4. La disciplina convenzionale	» 415
5. Il soggetto obbligato alla liquidazione della quota	» 416
Art. 2290 – Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi	
di CINZIA MOTTI	» 419
1. Scioglimento del rapporto sociale e responsabilità del socio	» 419
2. Efficacia interna ed esterna della causa di scioglimento parziale del rapporto sociale	» 421
3. Società di fatto, società occulta, socio occulto	» 424
4. Estensione del fallimento all'ex socio illimitatamente responsabile	» 425

CAPO III

DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Art. 2291 – Nozione	
di FEDERICO TASSINARI	» 427
1. Definizione	» 427
2. Responsabilità personale e solidale	» 428
3. Soggettività giuridica	» 430
4. Patto di limitazione della responsabilità	» 430
5. Partecipazione di persone giuridiche e altri enti	» 432
6. Partecipazione di coniugi in comunione legale	» 433

Art. 2292 – Ragione sociale	
di FEDERICO TASSINARI	p. 434
1. Ragione sociale	» 434
2. Ditta	» 436
3. Requisiti della denominazione, ragione sociale e ditta	» 437
Art. 2293 – Norme applicabili	
di FEDERICO TASSINARI	» 438
1. Applicabilità della disciplina della società semplice	» 438
2. Distinzioni rispetto alla società semplice	» 438
Art. 2294 – Incapace	
di FEDERICO TASSINARI	» 440
1. Richiamo al libro I	» 440
2. Continuazione	» 440
3. Continuazione dell'incapace in società di fatto	» 442
4. Ulteriori autorizzazioni	» 443
5. Minore emancipato	» 444
6. Ordinaria e straordinaria amministrazione della gestione sociale	» 444
7. Assenza di autorizzazione	» 444
8. Pubblicità dell'autorizzazione	» 445
Art. 2295 – Atto costitutivo	
di FEDERICO TASSINARI	» 445
1. Forma dell'atto costitutivo	» 446
2. Contenuto dell'atto costitutivo	» 446
3. La nozione di capitale sociale e i conferimenti	» 450
Art. 2296 – Pubblicazione	
di FEDERICO TASSINARI	» 457
1. Registrazione e pubblicità	» 457
Art. 2297 – Mancata registrazione	
di FEDERICO TASSINARI	» 458
1. La società irregolare e società di fatto	» 459
Art. 2298 – Rappresentanza della società	
di FEDERICO TASSINARI	» 463
1. La rappresentanza e i suoi limiti	» 463
2. Ordinaria e straordinaria amministrazione	» 465
Art. 2299 – Sedi secondarie	
di FEDERICO TASSINARI	» 466
1. Definizione di sede secondaria	» 466
2. Pluralità di sedi secondarie	» 468
3. Risvolti processuali	» 468
Art. 2300 – Modificazioni dell'atto costitutivo	
di FEDERICO TASSINARI	» 469
1. Inquadramento generale	» 469
2. Pubblicità dichiarativa delle iscrizioni di modifica	» 469
3. Omesso adempimento e legittimazione all'iscrizione	» 470

Art. 2301 – Divieto di concorrenza	
di FEDERICO TASSINARI	p. 473
1. Destinatari del divieto e presupposti applicativi	» 473
2. Attività pregressa del socio	» 475
3. Concorrenza “sopravvenuta”	» 475
4. Partecipazione a società di capitali	» 476
5. Legittimazione delle azioni inerente il divieto di concorrenza	» 476
Art. 2302 – Scritture contabili	
di FEDERICO TASSINARI	» 477
1. Ambito di applicazione	» 477
2. Approvazione del bilancio	» 479
Art. 2303 – Limiti alla distribuzione degli utili	
di FEDERICO TASSINARI	» 479
1. Il divieto di distribuzione di utili fittizi come clausola generale per tutti i tipi di società	» 479
Art. 2304 – Responsabilità dei soci	
di FEDERICO TASSINARI	» 480
1. Contenuto e limiti del “ <i>beneficium excussionis</i> ”	» 480
2. Applicabilità alla società irregolare	» 483
Art. 2305 – Creditore particolare del socio	
di FEDERICO TASSINARI	» 483
1. Diritti del creditore particolare	» 483
Art. 2306 – Riduzione di capitale	
di FEDERICO TASSINARI	» 484
1. Ambito di applicazione della norma	» 484
2. Titolarità e modalità di esercizio del diritto di opposizione	» 486
Art. 2307 – Proroga della società	
di FEDERICO TASSINARI	» 487
1. <i>Ratio</i> della norma	» 487
2. Legittimazione attiva all’esercizio dell’azione	» 487
3. Presupposti e modalità operative dell’azione	» 488
Art. 2308 – Scioglimento della società	
di FEDERICO TASSINARI	» 489
1. Ambito applicativo della norma	» 489
Art. 2309 – Pubblicazione della nomina dei liquidatori	
di FEDERICO TASSINARI	» 491
1. Il procedimento di liquidazione, cenni	» 492
Art. 2310 – Rappresentanza della società in liquidazione	
di FEDERICO TASSINARI	» 493
1. La rappresentanza nella liquidazione	» 493
2. Profili processuali	» 494
Art. 2311 – Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto	
di FEDERICO TASSINARI	» 495
1. Il bilancio finale di liquidazione, caratteri e aspetti	» 495
2. Legittimazione passiva in sede di opposizione	» 496

Art. 2312 – Cancellazione della società	
di FEDERICO TASSINARI	p. 497
1. Cancellazione ed estinzione della società	» 497
2. Profili processuali	» 500

CAPO IV

DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Art. 2313 – Nozione	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 501
1. Il tipo della società in accomandita semplice	» 501
2. Il regime della responsabilità dei soci	» 509
Art. 2314 – Ragione sociale	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 515
1. La ragione sociale	» 515
2. L'indicazione del tipo di società e del nome del socio accomandatario	» 516
3. L'autonomia privata	» 519
4. Conseguenze della irregolarità della ragione sociale	» 520
Art. 2315 – Norme applicabili	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 525
1. Il rinvio alle disposizioni relative alla società in nome collettivo e il giudizio di compatibilità	» 525
Art. 2316 – Atto costitutivo	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 528
1. L'atto costitutivo	» 529
1.1. (<i>Segue</i>). Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci	» 530
1.2. (<i>Segue</i>). La ragione sociale	» 530
1.3. (<i>Segue</i>). I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società	» 531
1.4. (<i>Segue</i>). L'oggetto sociale	» 536
1.5. (<i>Segue</i>). I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione	» 540
1.6. (<i>Segue</i>). Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera	» 541
1.7. (<i>Segue</i>). Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite	» 542
2. Le modifiche dell'atto costitutivo e il regime di pubblicità	» 544
Art. 2317 – Mancata registrazione	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 545
1. Il regime della pubblicità legale	» 545
2. Conseguenze della mancata iscrizione nel registro delle imprese	» 545
Art. 2318 – Soci accomandatari	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 551
1. Il rinvio alla normativa della società in nome collettivo. La riserva della amministrazione	» 551
2. Il regime della responsabilità	» 553
3. L'esclusione dalla società	» 554
4. Il trasferimento della partecipazione sociale	» 556

Art. 2319 – <i>Nomina e revoca degli amministratori</i>	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	p. 557
1. La nomina e revoca degli amministratori	» 557
Art. 2320 – <i>Soci accomandanti</i>	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 562
1. Il divieto di ingerenza nell'amministrazione	» 562
2. La graduazione del divieto	» 566
3. La decadenza dal beneficio della limitata responsabilità	» 569
4. L'esclusione dalla società	» 574
5. I diritti del socio accomandante	» 574
Art. 2321 – <i>Utili percepiti in buona fede</i>	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 580
1. Il regime degli utili percepiti in buona fede e la responsabilità degli amministratori	» 581
Art. 2322 – <i>Trasferimento della quota</i>	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 583
1. Il regime del trasferimento della quota del socio accomandante	» 583
Art. 2323 – <i>Cause di scioglimento</i>	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 587
1. Lo scioglimento della società per il venir meno di una delle due categorie di soci ..	» 587
2. L'amministratore provvisorio	» 589
3. Le altre cause di scioglimento della società	» 593
Art. 2324 – <i>Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione</i>	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 593
1. La responsabilità dei soci accomandanti a seguito della liquidazione della società	» 593

CAPO V

SOCIETÀ PER AZIONI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2325 – <i>Responsabilità</i>	
Art. 2325 bis – <i>Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio</i>	
Art. 2462 – <i>Responsabilità</i>	
di DANIELE U. SANTOSUOSSO	» 596
1. Breve premessa di analisi del linguaggio. Fattispecie, tipo e nozione di società	» 596
2. L'evoluzione dell'ordinamento positivo. L'abbandono delle nozioni nel diritto societario. La revisione critica a margine dell'art. 2325 c.c. <i>ante</i> riforma del diritto societario. Spinte dottrinali opposte a quelle revisionistiche. La norma nella considerazione degli interpreti all'indomani della riforma. Fattispecie tipica e disciplina. Necessità per la dottrina dei tratti distintivi inequivoci. La ricerca di essi	» 598
3. La funzione di orientamento per l'interprete della individuazione dei tratti distintivi del tipo (la fattispecie tipica o modello societario legale). Sostanziale corrispondenza tra voluto delle parti e voluto del legislatore. Il tipo negoziale	» 600

4. Critica della tesi sulla separazione tra “fattispecie tipica” e “disciplina”, e della tesi sulla differenziazione tra “tipo negoziale” e “modello o tipo socio economico”, inteso il primo come scelta del programma negoziale ed il secondo come concreto atteggiarsi di tale programma nella fase esecutiva. L'essenza del tipo, nella sua originalità, è data da una serie di elementi caratteristici e da un “aggettivo di fondo”, derivanti dall'intera disciplina	p. 603
5. Il tipo negoziale non si identifica con la categoria tipologica. La società quotata così come la società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante sono tipi societari. Critica alle teorie esistenti nella parte in cui indicano gli elementi caratteristici e qualificanti del tipo società per azioni. La tesi dell'idea composita e complessa del tipo negoziale come somma di coelementi necessari. La tesi della possibilità del ricorso al mercato del capitale di rischio come l'elemento qualificante della società per azioni	» 605
6. La ricerca degli elementi caratteristici e dell'“aggettivo di fondo” della società per azioni. L'accentuata libertà di circolazione delle partecipazioni come primario elemento caratterizzante e come principio. Conferme nella storia delle società per azioni	» 609
7. I caratteri generali e l'elemento qualificante della società per azioni come fattispecie complessa. Ultime considerazioni sul tipo a proposito della società in accomandita per azioni	» 612
8. Questioni particolari nascenti dalle norme dell'art. 2325, 2° comma e dell'art. 2462, 2° comma. L'evoluzione della giurisprudenza teorico-pratica: la natura dell'obbligazione dell'unico socio. I presupposti della responsabilità illimitata. L'insolvenza della società. La unipersonalità. Il progresso degli orientamenti dalla codificazione del '42: dall'approccio formalista a quello sostanzialista. La situazione della appartenenza ad una sola persona	» 614
9. (<i>Segue</i>). La legislazione vigente. Gli obblighi di conferimento e di pubblicità. Problemi connessi al momento dell'adempimento	» 622
10. Questioni particolari nascenti dalla norma dell'art. 2325 <i>bis</i> . Il 1° comma. Le definizioni delle “società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”. La disciplina applicabile. Il 2° comma. Cosa emerge dal complessivo assetto normativo. Diritto comune e diritto speciale. Tipo (società quotate) e sottotipo (società con azioni diffuse). Azioni o in genere titoli quotati o diffusi? La nozione di «mercato regolamentato». Limiti geografici	» 627
11. (<i>Segue</i>). Le altre società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La nozione di «azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante». La diffusione. Il pubblico. La misura rilevante. Inizio e fine di applicazione della disciplina	» 631
Art. 2326 – Denominazione sociale	
di CIRO G. CORVESE	» 635
1. Considerazioni generali	» 635
2. Il principio di libera formazione della denominazione sociale ed i limiti ad esso connessi	» 636
3. Denominazione sociale e ditta	» 638
4. La trasferibilità della denominazione sociale	» 640
Art. 2327 – Ammontare minimo del capitale	
di CIRO G. CORVESE	» 641
1. Il nuovissimo ammontare del capitale sociale minimo	» 641
2. Il capitale minimo nelle società di diritto speciale	» 644
3. Le “funzioni” del capitale sociale e le differenze con il patrimonio	» 646

4. Due ultime questioni: l'“adeguatezza” del capitale sociale ed i finanziamenti dei soci	p. 647
Art. 2328 – Atto costitutivo	
di CIRO G. CORVESE	» 649
1. La costituzione della società per azioni: premessa	» 649
2. La costituzione per atto unilaterale	» 650
3. La forma dell'atto costitutivo	» 651
4. Il contenuto dell'atto costitutivo: le novità	» 652
5. Statuto e atto costitutivo	» 654
Art. 2329 – Condizioni per la costituzione	
di CIRO G. CORVESE	» 655
1. La costituzione della società: le condizioni	» 655
2. L'integrale sottoscrizione del capitale sociale	» 656
3. Il rinvio alla disciplina dei conferimenti: novità	» 657
4. Le autorizzazioni	» 658
Art. 2330 – Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società	
di CIRO G. CORVESE	» 661
1. Il controllo sull'atto costitutivo: dal controllo giudiziale al controllo notarile	» 661
2. Il deposito dell'atto costitutivo	» 664
3. L'iscrizione nel registro delle imprese: il ruolo dell'ufficio	» 665
4. L'istituzione di sedi secondarie: le regole sulla pubblicità	» 666
Art. 2331 – Effetti dell'iscrizione	
di CIRO G. CORVESE	» 667
1. Le novità introdotte dalla riforma del 2003	» 667
2. Gli effetti dell'iscrizione	» 668
3. La responsabilità di coloro che hanno agito	» 669
4. La responsabilità del socio unico fondatore e dei soci «che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione»	» 670
5. La responsabilità della società costituita	» 671
6. La consegna agli amministratori delle somme depositate e la loro restituzione ai soci in caso di mancata costituzione	» 672
7. L'emissione e la vendita di azioni prima dell'iscrizione	» 673
Art. 2332 – Nullità della società	
di MARCO AVAGLIANO	» 675
1. L'art. 2332 c.c. e la specificità delle regole del diritto societario	» 675
2. Cenni dal punto di vista storico e comparatistico	» 682
3. I rapporti con la disciplina degli artt. 1418 ss. c.c.	» 685
4. L'art. 2332 c.c. e le società di persone	» 689
5. L'elenco tassativo di cause di nullità	» 691
6. Le singole cause di nullità	» 693
7. Gli effetti della declaratoria di nullità: la liquidazione della società e la salvezza degli atti dei terzi	» 702
8. La rimozione delle cause di nullità	» 704

Sezione II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione

Art. 2333 – <i>Programma e sottoscrizione delle azioni</i>	
di FRANCESCO GERBO	p. 707
1. I principi	» 707
2. Il programma	» 710
3. La sottoscrizione delle azioni	» 712
Art. 2334 – <i>Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori</i>	
di FRANCESCO GERBO	» 715
1. Poteri e facoltà dei promotori	» 715
2. Convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori	» 716
Art. 2335 – <i>Assemblea dei sottoscrittori</i>	
Art. 2336 – <i>Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo</i>	
di FRANCESCO GERBO	» 718
1. Ordine del giorno	» 718
2. Funzioni e limiti dell'assemblea	» 718
3. Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo	» 720

Sezione III
Dei promotori e dei soci fondatori

Art. 2337 – <i>Promotori</i>	
Art. 2338 – <i>Obbligazioni dei promotori</i>	
Art. 2339 – <i>Responsabilità dei promotori</i>	
Art. 2340 – <i>Limiti dei benefici riservati ai promotori</i>	
Art. 2341 – <i>Soci fondatori</i>	
di FRANCESCO GERBO	» 722
1. Natura giuridica dell'attività svolta dai promotori	» 722
2. Obblighi, responsabilità e benefici. I soci fondatori	» 723

Sezione III bis
Dei patti parasociali

Art. 2341 bis – <i>Patti parasociali</i>	
di GIUSEPPE A. RESCIO e MARCO SPERANZIN	» 725
1. Premessa: i patti parasociali	» 726
2. Le società cui si applica la disciplina in commento	» 729
3. La fattispecie: i patti rilevanti	» 731
4. La disciplina: la durata dei patti	» 736
5. (<i>Segue</i>). I patti a tempo indeterminato	» 739
6. I patti strumentali ad accordi di collaborazione	» 740
Art. 2341 ter – <i>Pubblicità dei patti parasociali</i>	
di GIUSEPPE A. RESCIO e MARCO SPERANZIN	» 742
1. Funzione della disposizione e ambito soggettivo e oggettivo di applicazione	» 742
2. Contenuto prescrittivo: comunicazione alla società	» 745

3. (<i>Segue</i>). Dichiarazione in apertura di ogni assemblea	p. 747
4. (<i>Segue</i>). Trascrizione della dichiarazione nel verbale e relativo deposito nel registro delle imprese	» 750
5. Sanzioni	» 752

Sezione IV Dei conferimenti

Art. 2342 – Conferimenti	
di GIUSEPPE FERRI JR	» 756
1. Premessa	» 756
2. Conferimenti e fenomeno societario	» 758
3. Conferimenti in denaro e conferimenti in natura	» 761
4. La liberazione delle azioni	» 763
5. Il conferimento in godimento	» 769
6. Il divieto di conferimento di opera e di servizi	» 773
7. I c.d. conferimenti di patrimonio	» 777
Art. 2343 – Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti	
di GIANLUCA BERTOLOTTI	» 781
1. Gli obiettivi dichiarati	» 781
2. La relazione giurata	» 783
3. Il controllo della stima	» 785
4. Le conseguenze della stima revisionata	» 786
Art. 2343 bis – Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori	
di ALESSANDRA PAOLINI	» 790
1. Origine e <i>ratio</i> della disposizione	» 791
2. Ambito soggettivo di applicazione: le controparti rilevanti	» 796
3. Ambito oggettivo di applicazione: tipologia di contratti e oggetto del contratto	» 798
3.1. L'acquisto di partecipazioni sociali	» 800
4. Limite temporale	» 802
5. Le esenzioni	» 803
6. Documentazione alternativa alla relazione di stima (<i>ex art. 2343 ter</i>)	» 806
7. L'assemblea e la violazione della disciplina	» 808
Art. 2343 ter – Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima	
di GIANLUCA BERTOLOTTI	» 814
1. Premessa	» 814
2. <i>Ratio</i> dell'intervento di modifica	» 816
3. Il «prezzo medio ponderato»	» 817
4. Il criterio fondato sul <i>fair value</i>	» 821
5. Il contenuto della perizia	» 824
6. I requisiti dell'esperto	» 825
6.1. La responsabilità dell'esperto	» 830
Art. 2343 quater – Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione	
di GIANLUCA BERTOLOTTI	» 832
1. Premessa	» 832
2. La verifica degli amministratori	» 833
3. L'oggetto della verifica	» 834
4. I requisiti dell'esperto	» 837
5. Gli effetti della verifica	» 840

6. La dichiarazione di conferma	p. 842
Art. 2344 – Mancato pagamento delle quote	
di GIANLUCA BERTOLOTTI	» 846
1. La questione dell'applicabilità dell'art. 2344 ai conferimenti in natura. Cenni	» 846
2. L'ambito soggettivo	» 847
3. Il procedimento	» 848
3.1. L'azione per esecuzione	» 849
3.2. L'offerta agli altri soci	» 850
3.3. La vendita in danno	» 851
4. Il mancato perfezionamento della vendita	» 852
5. Il divieto d'esercizio del diritto di voto	» 853
Art. 2345 – Prestazioni accessorie	
di GIANLUCA BERTOLOTTI	» 854
1. Il fenomeno	» 854
2. Le prestazioni accessorie nella prospettiva delle società tra professionisti	» 856
3. Funzione dell'istituto	» 860
4. Partecipazione sociale con prestazioni accessorie e società con prestazioni accessorie	» 862
5. Il contenuto	» 863
6. Introduzione delle prestazioni accessorie nell'organizzazione sociale	» 866
7. Aumento del capitale sociale in presenza di azioni con prestazioni accessorie	» 874
8. Circolazione della partecipazione sociale con prestazioni accessorie	» 878
9. Il riscatto	» 882
10. Le sanzioni	» 883
11. Compenso e informativa contabile	» 885

Sezione V

Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

Art. 2346 – Emissione delle azioni	
di MARCO CIAN	» 888
1. L'azione come unità elementare partecipativa	» 889
2. Titolo azionario, titolo dematerializzato, azione non documentata: la rappresentazione del rapporto sociale	» 891
3. Assegnazione delle azioni e integrità del capitale	» 894
4. Gli altri rapporti partecipativi: gli strumenti finanziari e i diritti dei terzi investitori	» 896
Art. 2347 – Indivisibilità delle azioni	
di MARCO CIAN e LAURA PROVASI	» 900
1. L'indivisibilità orizzontale e verticale dell'unità azionaria	» 900
2. L'azione in comproprietà	» 902
3. Raggruppamento e frazionamento di azioni	» 905
Art. 2348 – Categorie di azioni	
di MARCO CIAN e CLAUDIA SANDEI	» 907
1. Versatilità delle formule partecipative e vocazione del modello s.p.a.	» 907
2. Considerazioni introduttive. L'intervento del riformatore in materia di categorie azionarie: zone d'ombra dell'istituto e rigidità residue	» 911
3. Regole statutarie differenziate ed azioni speciali. Nozione e contenuto	» 914
4. (<i>Segue</i>). Atipicità e limiti legali	» 916

5. La creazione, la modifica e l'estinzione delle azioni speciali	p. 919
Art. 2349 – Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro	
di MARCO CIAN e LAURA PROVASI	» 921
1. Le azioni e gli strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro	» 921
2. L'assegnazione di strumenti finanziari	» 925
Art. 2350 – Diritto agli utili e alla quota di liquidazione	
di MARCO CIAN	» 927
1. Il diritto agli utili (e alla quota di liquidazione): dalla società come fenomeno causalmente orientato alla società come forma organizzativa causalmente neutra ...	» 927
2. Diritto agli utili, credito o aspettativa dell'azionista: poteri della maggioranza e tutela della minoranza	» 930
3. Diritto agli utili e categorie di azioni	» 931
4. (<i>Segue</i>). Le azioni correlate	» 933
Art. 2351 – Diritto di voto	
di MARCO CIAN e CLAUDIA SANDEI	» 937
1. Il diritto di voto. Considerazioni introduttive	» 937
2. Tetto massimo, scaglioni di voto ed azioni speciali a voto condizionato	» 939
3. Il 4° comma dell'art. 2351 c.c. ed il superamento del divieto del voto multiplo	» 945
4. Il voto degli strumenti finanziari partecipativi	» 948
Art. 2352 – Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni	
di FEDERICO BRIOLINI	» 952
1. Premessa	» 952
2. Il diritto di voto spettante al creditore pignoratizio o all'usufruttuario	» 952
3. (<i>Segue</i>). Il voto del custode nell'ipotesi di sequestro (e di pignoramento)	» 958
4. La sorte dei «diritti amministrativi diversi» (art. 2352, 6° co., c.c.)	» 963
5. L'aumento di capitale a pagamento e il diritto di opzione	» 971
6. L'aumento nominale	» 975
7. I versamenti ancora dovuti in caso di azioni non integralmente liberate	» 977
Art. 2353 – Azioni di godimento	
di PAOLO GHIONNI CRIVELLI VISCONTI	» 978
1. Premessa	» 979
2. L'emissione delle azioni di godimento	» 980
3. La posizione degli azionisti di godimento: il voto ed i diritti patrimoniali	» 984
4. (<i>Segue</i>). La ricostruzione degli altri diritti spettanti agli azionisti di godimento ...	» 988
Art. 2354 – Titoli azionari	
di PAOLO GHIONNI CRIVELLI VISCONTI	» 992
1. Premessa: azioni e titoli di credito	» 992
2. Azioni nominative ed al portatore	» 996
3. Le indicazioni dei titoli azionari	» 997
4. (<i>Segue</i>). Le azioni senza valore nominale	» 1000
5. Certificati provvisori, titoli multipli, ricevute e cedole	» 1001
6. Dematerializzazione obbligatoria e facoltativa: cenni	» 1004
Art. 2355 – Circolazione delle azioni	
di PAOLO GHIONNI CRIVELLI VISCONTI	» 1007
1. Premessa	» 1007
2. La mancata emissione dei titoli azionari	» 1008
3. Il trasferimento delle azioni	» 1011

4. (<i>Segue</i>). La circolazione delle azioni al portatore e nominative	p. 1014
5. (<i>Segue</i>). La circolazione delle azioni dematerializzate	» 1019
Art. 2355 bis – Limiti alla circolazione delle azioni	
di PAOLO GHIONNI CRIVELLI VISCONTI	» 1021
1. Premessa	» 1022
2. La previsione statutaria delle clausole ed il loro ambito di applicazione	» 1024
3. Le diverse tipologie di clausole: nominate e non	» 1026
4. Le clausole nominate: l'intrasferibilità temporanea	» 1026
5. (<i>Segue</i>). Il mero gradimento	» 1029
6. (<i>Segue</i>). Il riscatto	» 1033
7. Le clausole innominate: la prelazione	» 1035
8. (<i>Segue</i>). Il gradimento non mero, il tetto azionario e le clausole di covendita	» 1038
9. Vincoli alla circolazione delle azioni e trasferimenti <i>mortis causa</i>	» 1042
10. L'evidenza cartolare dei limiti alla circolazione	» 1044
11. La violazione: cenni	» 1045
Art. 2356 – Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate	
di PAOLO GHIONNI CRIVELLI VISCONTI	» 1050
1. Premessa	» 1051
2. Ambito di applicazione	» 1052
3. La posizione dell'alienante	» 1054
4. La posizione dell'acquirente	» 1056
5. (<i>Segue</i>). Il ruolo dell'evidenza cartolare dei versamenti parziali	» 1057
Art. 2357 – Acquisto delle proprie azioni	
di NICOLA DE LUCA	» 1062
1. Premessa	» 1063
2. L'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie	» 1067
2.1. Le ragioni dell'autorizzazione assembleare	» 1069
2.2. (<i>Segue</i>). <i>a</i>) Destinazione di utili e riserve; <i>b</i>) modificazione degli assetti proprietari	» 1072
2.3. (<i>Segue</i>). Autorizzazione all'acquisto e agli atti di disposizione, e determinazione delle modalità di esecuzione	» 1075
2.4. La determinazione delle modalità dell'acquisto e degli atti di disposizione	» 1080
2.5. (<i>Segue</i>). Illegittimità delle autorizzazioni generiche o in bianco	» 1081
2.6. (<i>Segue</i>). Il numero massimo di azioni da acquistare	» 1082
2.7. (<i>Segue</i>). La durata dell'autorizzazione e il c.d. <i>trading</i> su azioni proprie	» 1084
2.8. (<i>Segue</i>). Il corrispettivo minimo e massimo: acquisti a "prezzo giusto"?	» 1088
2.9. (<i>Segue</i>). Alienazioni senza corrispettivo e assegnazione gratuita	» 1091
2.10. Accezione di atto di disposizione: conferimento in natura, permuta, costituzione in pegno o in usufrutto	» 1095
2.11. (<i>Segue</i>). Sequestro e pignoramento di azioni proprie	» 1097
2.12. L'individuazione dei destinatari dell'acquisto e della disposizione. L'art. 132 t.u.f. e la parità di trattamento nelle società quotate	» 1098
2.13. (<i>Segue</i>). Il principio di parità di trattamento nelle società non quotate: gli atti di disposizione	» 1100
2.14. (<i>Segue</i>). Il principio di parità di trattamento nelle società non quotate: gli acquisti	» 1107
3. L'impiego di utili distribuibili e riserve disponibili	» 1111
4. L'integrale liberazione delle azioni	» 1115
5. Il limite quantitativo	» 1117

5.1. Il limite quantitativo introdotto recependo la II Dir. soc. originaria; la revisione alla II Dir. soc. apportata con la Dir. 2006/68/CE	p. 1117
5.2. Gli interessi protetti dall'esistenza di un limite quantitativo (in generale)	» 1119
5.3. Il limite del quinto del capitale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio	» 1120
5.4. Le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio	» 1123
6. Gli acquisti illegittimi	» 1125
6.1. L'acquisto, la disposizione o l'assistenza finanziaria compiuti in difetto di autorizzazione assembleare: ammissibilità della ratifica	» 1125
6.2. L'obbligo di alienazione come "sanzione" ed i rimedi in caso di atti illegittimi di disposizione e di assistenza finanziaria	» 1128
6.3. (<i>Segue</i>). Insufficienza dei rimedi <i>ex art.</i> 2357, 4° co., c.c. per la soluzione dei problemi civilistici connessi all'acquisto illegittimo di azioni proprie	» 1134
6.4. L'obbligo di alienazione o di annullamento	» 1140
7. Gli acquisti indiretti: rinvio	» 1142
Art. 2357 bis – Casi speciali di acquisto delle proprie azioni	
di NICOLA DE LUCA	» 1143
1. Casi speciali di acquisto delle proprie azioni: premessa	» 1143
2. Riscatto (ed annullamento) di azioni proprie	» 1145
2.1. Attuazione della riduzione mediante riscatto	» 1146
2.2. Individuazione delle azioni da riscattare	» 1148
2.3. Determinazione del prezzo e mezzi da impiegare	» 1153
3. Acquisto a titolo gratuito e <i>mortis causa</i>	» 1157
3.1. Assegnazione di azioni a seguito di aumento gratuito	» 1160
4. Acquisto per effetto di successione universale, fusione e scissione	» 1161
4.1. Acquisto di azioni proprie per fusione e scissione e divieto di assegnazione di azioni o quote <i>ex art.</i> 2504 <i>ter</i> c.c.	» 1162
4.2. Peculiarità in materia di scissione	» 1165
5. Acquisto in via di esecuzione forzata	» 1166
6. Il limite del quinto del capitale sociale, l'obbligo di alienazione o di annullamento. Le sanzioni in caso di violazione dei limiti prescritti per gli acquisti speciali	» 1168
7. Altri casi "speciali" di acquisto delle proprie azioni: acquisto obbligatorio in caso di clausole di gradimento mero; recesso	» 1171
Art. 2357 ter – Disciplina delle proprie azioni	
di NICOLA DE LUCA	» 1172
1. Premessa	» 1173
2. Il trattamento contabile delle azioni proprie	» 1173
2.1. L'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo di bilancio	» 1176
2.2. La natura della riserva azioni proprie in portafoglio	» 1179
2.3. (<i>Segue</i>). La riserva azioni proprie come posta rettificativa dell'attivo, da mantenere in misura pari al valore netto contabile (dedotta la riserva) delle azioni proprie	» 1181
2.4. La contabilizzazione delle azioni proprie nelle società soggette ai principi contabili internazionali	» 1186
2.5. La riserva costituita a fronte di operazioni di assistenza finanziaria	» 1191
3. La disciplina delle azioni proprie in portafoglio: premessa	» 1192
3.1. Il computo delle azioni proprie nei <i>quorum</i> deliberativi e costitutivi	» 1194
3.2. L'influenza delle azioni proprie nella determinazione di altre soglie rilevanti. In particolare, il divieto di emettere azioni prive del voto oltre la metà del capitale sociale	» 1201

3.3. (<i>Segue</i>). In particolare, le soglie per il lancio di un'OPA	p. 1203
3.4. L'esercizio degli altri diritti: utili e opzione	» 1205
3.5. (<i>Segue</i>). Pegno e usufrutto di azioni proprie	» 1207
Art. 2357 quater – Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni	
di NICOLA DE LUCA	» 1213
1. La <i>ratio</i> del divieto di sottoscrizione di azioni proprie	» 1213
2. Il divieto di sottoscrizione diretta di azioni proprie: il problema delle obbligazioni convertibili proprie	» 1217
3. Le sanzioni in caso di violazione del divieto	» 1219
4. L'esenzione da responsabilità	» 1222
Art. 2358 – Altre operazioni sulle proprie azioni	
di NICOLA DE LUCA	» 1224
1. Le operazioni di assistenza finanziaria su azioni proprie: dal divieto assoluto a quello relativo	» 1224
2. Le condizioni dell'operazione	» 1227
2.1. La delibera dell'assemblea straordinaria	» 1227
2.2. La relazione degli amministratori	» 1228
2.3. I limiti quantitativi. Il rapporto con l'art. 2357 c.c.	» 1230
2.4. Il prezzo delle azioni	» 1232
3. I destinatari dell'assistenza finanziaria: amministratori, dipendenti e "parti correlate"	» 1235
4. Assistenza finanziaria e fusione a seguito di acquisizione con indebitamento	» 1237
5. Accettazione delle azioni proprie in garanzia	» 1240
Art. 2359 – Società controllate e società collegate	
di LAURA SCHIUMA	» 1243
1. "Società controllate" e "società collegate"	» 1243
2. <i>Ratio</i> della disciplina civilistica e sua autonomia funzionale	» 1250
3. La fattispecie del controllo da partecipazione (o controllo interno)	» 1259
3.1. (<i>Segue</i>). La disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto)	» 1262
3.2. (<i>Segue</i>). La disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto)	» 1264
3.2.1. (<i>Segue</i>). Controllo di fatto e deleghe di voto	» 1274
3.3. Il controllo indiretto	» 1275
4. Controllo e sindacati di voto	» 1276
5. La fattispecie del controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali (o controllo esterno)	» 1280
6. Il controllo quale presunzione di attività di direzione e coordinamento	» 1285
7. Le condizioni della controllabilità di enti diversi dalla società per azioni	» 1290
7.1. La controllabilità della società a responsabilità limitata controllata	» 1291
7.2. La controllabilità della società in accomandita per azioni controllata	» 1299
7.3. La controllabilità delle società personali	» 1302
7.4. Associazioni e fondazioni controllate	» 1303
8. La fattispecie "società collegate" e la presunzione d'influenza notevole	» 1304
8.1. La <i>ratio</i> della disciplina del collegamento	» 1307

Art. 2359 bis – *Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate*

Art. 2359 ter – *Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante*

Art. 2359 quater – *Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante*

Art. 2359 quinquies – *Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante*

di NICOLA DE LUCA	p. 1310
1. Acquisti indiretti di azioni proprie e partecipazioni incrociate	» 1311
2. Le operazioni sulle azioni della controllante: la fattispecie rilevante	» 1313
3. La disciplina dell'acquisto: condizioni e limiti	» 1315
3.1. Gli ulteriori limiti all'incrocio azionario per le società quotate in borsa	» 1317
4. Casi speciali di acquisto: le fattispecie	» 1319
5. Partecipazioni nella controllante s.r.l.	» 1320
6. La (mancante) disciplina sulla disposizione delle azioni della controllante	» 1321
7. L'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni incrociate. Il divieto di sottoscrizione delle azioni o quote della controllante. Il divieto di sottoscrizione reciproca	» 1325
8. Gli acquisti illegittimi e le sanzioni	» 1328
9. L'assistenza finanziaria e l'accettazione in garanzia di azioni della controllante ..	» 1329

Art. 2360 – *Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni*

di ENRICO GINEVRA	» 1331
1. La norma e i relativi quesiti interpretativi	» 1331
2. La ricostruzione della <i>ratio</i>	» 1333
3. La fattispecie e l'estensione del divieto	» 1340
4. Le conseguenze dell'eventuale violazione	» 1341
5. La sottoscrizione reciproca intermediata	» 1343

Art. 2361 – *Partecipazioni*

di ENRICO GINEVRA	» 1345
1. L'assunzione di partecipazioni sociali della s.p.a. nel quadro dell'attività societaria.....	» 1345
2. Le ragioni del divieto	» 1347
3. L'ambito applicativo	» 1348
4. Le conseguenze della violazione dell'art. 2361, 1° co.	» 1351
5. L'assunzione di partecipazioni in imprese a responsabilità illimitata. Ambito applicativo dell'art. 2361, 2° co.	» 1352
6. (<i>Segue</i>). Funzione e contenuto della disciplina. La delibera assembleare e le conseguenze della sua violazione. La nota integrativa	» 1354

Art. 2362 – *Unico azionista*

di FABRIZIO DI GIROLAMO	» 1358
1. Le disposizioni codicistiche applicabili alla società con unico azionista. Il vecchio art. 2362 c.c.	» 1358
2. La società unipersonale per azioni è una vera e propria società azionaria	» 1363
3. Le regole pubblicitarie	» 1368
4. Le dichiarazioni richieste dalla legge. Il concetto di appartenenza totalitaria	» 1373
5. Ancora sugli adempimenti pubblicitari	» 1382
6. I rapporti fra la società e il suo unico azionista	» 1389
7. Postilla	» 1395

Sezione VI
Dell'assemblea

Art. 2363 – <i>Luogo di convocazione dell'assemblea</i>	
di MARCO MAUGERI	p. 1396
1. Il luogo di convocazione dell'assemblea	» 1397
2. (<i>Segue</i>). Luogo di convocazione e autonomia statutaria	» 1401
3. (<i>Segue</i>). Luogo di convocazione e assemblea “virtuale”	» 1402
4. Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria	» 1404
Art. 2364 – <i>Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza</i>	
di MARCO MAUGERI	» 1409
1. Assemblea e funzione amministrativa in prospettiva diacronica	» 1409
2. Assemblea e funzione amministrativa in prospettiva sincronica: sulla portata dell'art. 2364 (anche alla luce del dato comparatistico)	» 1414
3. Competenze assembleari e natura “gestoria” del fenomeno societario	» 1423
4. Deliberazioni assembleari “vincolanti” e deliberazioni assembleari “consultive” ...	» 1426
5. Le competenze “cicliche” dell'assemblea ordinaria	» 1441
6. Le deliberazioni assembleari in materia di gestione dell'impresa (art. 2364, 1° co., n. 5, c.c.): il “dimensionamento” statutario	» 1447
7. (<i>Segue</i>). Il limite dell'oggetto sociale	» 1455
8. Il regolamento assembleare	» 1460
9. La convocazione annuale dell'assemblea per l'approvazione del bilancio	» 1462
10. Assemblea ordinaria e sistema monistico di amministrazione e controllo: cenni ..	» 1464
Art. 2364 bis – <i>Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza</i>	
di MARCO MAUGERI	» 1467
1. Premessa: «tipicità» e «mobilità» del sistema dualistico	» 1467
2. Il catalogo legale delle competenze assembleari nelle società a sistema dualistico	» 1470
3. Le integrazioni statutarie delle competenze assembleari nelle società a sistema dualistico	» 1476
4. La convocazione annuale dell'assemblea nelle società a sistema dualistico: senso e portata del rinvio alla disciplina del modello tradizionale e monistico	» 1487
Art. 2365 – <i>Assemblea straordinaria</i>	
di MARCO MAUGERI	» 1489
1. Premessa	» 1490
2. Le competenze “tipiche”	» 1492
3. Le competenze “delegabili”	» 1501
4. Il problema delle competenze assembleari “implicite”	» 1509
Art. 2366 – <i>Formalità per la convocazione</i>	
di ANDREA TUCCI	» 1525
1. Il procedimento assembleare: collegialità e maggioranza	» 1525
2. I titolari del potere di convocazione	» 1527
2.1. Convocazione da parte dell'organo di amministrazione	» 1528
2.2. Convocazione da parte dell'organo di controllo	» 1531
3. Profili procedurali	» 1533
3.1. L'ordine del giorno e la sua “integrazione”	» 1535
3.2. La disciplina speciale per le società quotate (cenni)	» 1541
4. L'assemblea totalitaria	» 1543
5. Sospensione e revoca della convocazione	» 1547

Art. 2367 – <i>Convocazione su richiesta di soci</i>	
di ANDREA TUCCI	p. 1549
1. La richiesta di convocazione. Presupposti e legittimazione	» 1549
2. Tutela delle minoranze e poteri degli amministratori	» 1551
3. I limiti derivanti dalle competenze assembleari	» 1554
4. La convocazione da parte del tribunale	» 1556
Art. 2368 – <i>Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni</i>	
Art. 2369 – <i>Seconda convocazione e convocazioni successive</i>	
di ANDREA TUCCI	» 1559
1. Premessa: <i>quorum</i> assembleari e interessi protetti	» 1559
2. Il <i>quorum</i> costitutivo e la sua determinazione	» 1564
3. Il <i>quorum</i> deliberativo e la sua determinazione	» 1567
4. I <i>quorum</i> statutari	» 1571
Art. 2370 – <i>Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto</i>	
di RAFFAELE LENER	» 1578
1. L'intervento in assemblea	» 1578
2. La (necessaria?) connessione fra intervento e voto	» 1581
3. La legittimazione all'intervento	» 1582
4. (<i>Segue</i>). Gli indici di legittimazione dopo la riforma	» 1586
5. Il deposito delle azioni	» 1589
6. Il voto per corrispondenza e il voto telematico	» 1593
7. Il controllo della legittimazione degli intervenienti	» 1594
8. Il ruolo (residuo) del libro soci	» 1598
Art. 2371 – <i>Presidenza dell'assemblea</i>	
di RAFFAELE LENER	» 1601
1. La nomina	» 1601
2. I poteri	» 1603
Art. 2372 – <i>Rappresentanza nell'assemblea</i>	
di ANDREA TUCCI	» 1607
1. Voto per delega e modelli societari	» 1607
2. Requisiti di validità della delega	» 1609
3. Divieti e limitazioni al conferimento della rappresentanza	» 1613
4. Applicabilità analogica ed estensiva	» 1618
5. Sanzioni	» 1621
6. La disciplina speciale per le società quotate (cenni)	» 1622
Art. 2373 – <i>Conflitto di interessi</i>	
di AGOSTINO GAMBINO	» 1625
1. Modifiche della disciplina nel 2003 e nel 2010	» 1625
2. Eliminazione del divieto di voto. Legittimazione al voto del soggetto in conflitto di interessi	» 1627
3. Divieto di voto a carico degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione. Difetto di legittimazione	» 1628
4. Voto determinante. Risarcibilità ai soci di minoranza del solo danno diretto dalla deliberazione illegittima	» 1629
5. Assenza di deliberazione assembleare. Sentenza di accertamento	» 1631
6. Inesistenza di rapporti contrattuali tra i soci. Principio di correttezza. Inammissibilità di azione risarcitoria in assenza di danno diretto della minoranza	» 1634

7. Risarcibilità del danno indiretto nella disciplina dei gruppi	p. 1637
8. Legittimazione all'intervento e al voto del socio in conflitto di interessi nelle società quotate. Eliminazione comunitaria di disciplina statutaria di blocco delle azioni	» 1638
9. Estensione della disciplina a coloro che abbiano un interesse in conflitto. Fenomeno della proprietà nascosta delle azioni	» 1639
10. Divieto di comunicazione dei dati identificativi dell'azionista in conflitto di interessi. Riduzione della portata sanzionatoria della disciplina del conflitto di interessi assembleare a favore di una disciplina di prevenzione	» 1642
11. Caratteri dell'interesse particolare e del conflitto	» 1643
12. Caratteri dell'interesse della società	» 1644
Art. 2374 – Rinvio dell'assemblea	
di FABRIZIO DI GIROLAMO	» 1646
1. La <i>ratio</i> dell'art. 2374 c.c.	» 1646
2. L'esercizio del diritto e l'autonomia statutaria	» 1649
3. Il rinvio assembleare è rimedio efficace?	» 1653
Art. 2375 – Verbale delle deliberazioni dell'assemblea	
di CARLO MARCHETTI	» 1655
1. La nozione e la funzione del verbale. Il verbale di diserzione	» 1655
2. Il soggetto verbalizzante, la sottoscrizione del verbale ed il tempo della sua formazione	» 1659
3. Il contenuto del verbale	» 1664
4. Ancora sul contenuto del verbale: le dichiarazioni degli intervenuti e l'utilizzo degli allegati	» 1669
Art. 2376 – Assemblee speciali	
di ANTONIO MARIA LEOZAPPA	» 1673
1. Le disposizioni in tema di assemblee speciali	» 1673
2. Il pregiudizio del diritto di categoria	» 1680
3. L'assemblea di categoria	» 1684
Art. 2377 – Annullabilità delle deliberazioni	
di FABRIZIO DI GIROLAMO	» 1687
1. Premessa	» 1688
2. La regola di maggioranza	» 1693
3. I soggetti legittimati a impugnare	» 1695
4. Le restrizioni all'impugnazione	» 1709
5. La tutela obbligatoria spettante ai soci	» 1720
6. Il termine per impugnare la delibera assembleare non conforme o agire per il risarcimento del danno	» 1732
7. I casi di esclusione dell'impugnabilità della delibera assembleare invalida, salva la prova di resistenza	» 1735
8. Gli effetti dell'invalidità della deliberazione assembleare	» 1741
9. La sostituzione della deliberazione assembleare invalida e la protezione dei terzi	» 1757
10. Conclusioni	» 1763
Art. 2378 – Procedimento d'impugnazione	
di ULISSE COREA	» 1765
1. La competenza e il procedimento	» 1766
2. La legittimazione all'impugnazione e la sua sopravvenuta carenza nel corso del processo	» 1770

3. La tutela cautelare sospensiva nell'ambito della tutela impugnatoria	p. 1778
4. I presupposti per la concessione della sospensione: il <i>fumus boni juris</i> e il <i>periculum in mora</i>	» 1782
5. L'istanza di sospensione e la sua natura incidentale. L'adozione del provvedimento con decreto presidenziale	» 1788
6. L'oggetto della sospensione e il problema della sua natura: conservativa o anticipatoria?	» 1792
7. Effetti ripristinatori e conformativi della sospensione	» 1802

La valutazione dei singoli commenti è affidata ai curatori del Commentario. I commenti sono inoltre sottoposti, ove ritenuto opportuno dai singoli curatori, e coperti dall'anonimato, a referaggio effettuato sia dai curatori dei volumi già pubblicati, o che comunque verranno in futuro pubblicati, nel Commentario, sia da studiosi terzi altamente qualificati.

I referee sono scelti, con il meccanismo della rotazione, all'interno di aree tematiche determinate in base alle indicazioni di settore da ciascuno di loro pervenute, e la loro identità è, del pari, coperta da anonimato.

In caso di valutazioni contrastanti, espresse dai valutatori sullo stesso commento, la decisione finale è rimessa al Direttore del Commentario.

AUTORI

Marco Avagliano	Notaio
Gianluca Bertolotti	Professore associato di Diritto commerciale nell'Università Roma Tre, Avvocato
Federico Briolini	Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Chieti-Pescara "G. d'Annunzio", Avvocato
Marco Cian	Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Padova
Ulisse Corea	Avvocato
Ciro G. Corvese	Professore associato di Diritto commerciale nell'Università di Siena
Nicola de Luca	Professore associato di Diritto commerciale e delle assicurazioni nella Seconda Università di Napoli, Avvocato
Fabrizio Di Girolamo	Ricercatore di Diritto commerciale nell'Università di Napoli "Federico II", Avvocato
Giuseppe Ferri jr	Professore ordinario di Diritto fallimentare nell'Università di Roma "Tor Vergata"
Manuel Franchi	Dottore di ricerca in Diritto europeo e comparato dell'impresa e del mercato nell'Università di Chieti-Pescara, Avvocato
Agostino Gambino	Professore emerito di Diritto commerciale alla Sapienza - Università di Roma, Avvocato
Francesco Gerbo	Notaio, Docente Scuola Notariato Anselmo Anselmi
Paolo Ghionni Crivelli Visconti	Ricercatore di Diritto commerciale nell'Università di Napoli "Federico II", Avvocato
Enrico Ginevra	Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Bergamo
Alberto Gommellini	Ricercatore di Diritto commerciale alla Sapienza - Università di Roma, Avvocato
Raffaele Lener	Professore ordinario di Diritto dei mercati finanziari nell'Università di Roma "Tor Vergata", Avvocato
Antonio Maria Leozappa	Ricercatore di Diritto commerciale nell'Università del Salento, Avvocato
Carlo Marchetti	Professore associato di Diritto privato comparato nell'Università di Milano, Notaio
Marco Maugeri	Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università Europea di Roma, Avvocato

Cinzia Motti	Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Foggia
Giuseppina L. Nigro	Ricercatore di Diritto commerciale nell'Università di Catania
Alessandra Paolini	Ricercatore di Diritto commerciale alla Sapienza - Università di Roma, Avvocato
Filippo Parrella	Ricercatore di Diritto commerciale nell'Università di Perugia, Avvocato
Francesco Paolo Petrera	Notaio
Laura Provasi	Assegnista di ricerca in Diritto commerciale nell'Università di Padova
Giuseppe Rescio	Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università Cattolica di Milano, Notaio
Nicola Riccardelli	Notaio
Claudia Sandei	Ricercatore di diritto commerciale nell'Università di Padova
Daniele U. Santosuosso	Professore ordinario di Diritto commerciale alla Sapienza - Università di Roma, Avvocato
Laura Schiuma	Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Perugia, Avvocato
Paolo Spada	Professore emerito di Diritto commerciale alla Sapienza - Università di Roma, Avvocato
Marco Speranzin	Professore associato di Diritto commerciale nell'Università di Udine, Avvocato
Federico Tassinari	Notaio
Andrea Tucci	Professore straordinario di Diritto del mercato finanziario nell'Università di Foggia

di società di persone, del distinto soggetto di diritto²¹⁴ – tra la società, destinataria del conferimento, e i suoi partecipanti, e, in particolare, tra i rispettivi patrimoni²¹⁵.

Art. 2248 – Comunione a scopo di godimento

[1] *La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.*

commento di Daniele U. Santosuosso

Sommario: 1. Comunione di godimento e società. La necessità di una norma. La sua importanza sistematica. - 2. Similitudini ed elementi differenziali tra comunione di godimento e società. La comunione d'azienda. - 3. (*Segue*). Evidenza della diversità tipologica nella trasformazione eterogenea e nel mero passaggio (incidentale) da una fattispecie ad un'altra. Le c.d. società di comodo. La legislazione fiscale. Società di godimento in forma di società semplice. Ammissibilità.

1. Comunione di godimento e società. La necessità di una norma. La sua importanza sistematica

Con la norma in esame il legislatore del 1942, precisando che la comunione di (mero) godimento non rientra nella fattispecie societaria, ha inteso innanzitutto marcare nettamente il confine sul piano disciplinare, e quindi onerare l'interprete della ricerca degli elementi differenziali, tra le due fattispecie¹.

Su un piano più generale altresì appare evidente l'esigenza del legislatore storico di chiudere il disegno sistematico – aperto con la norma dell'art. 2247 c.c. – sui caratteri generali della fattispecie (contratto di) società in contrapposizione con gli istituti civilistici, che la norma abbia in questo senso una importante funzione segnaletica di sistema, tra specialità del diritto societario e generalità del diritto civile, è

²¹⁴ Si veda il precedente § 2.3.

²¹⁵ Cass. 28.2.1998, n. 2252, in *Soc.*, 1998, 1163, con nota di L. PONTI, *Forma del negozio di cessione delle quote di s.n.c. con patrimonio immobiliare*; e in *Giust. civ.*, 1998, I, 1245 ss.; Cass., 27.2.1976, n. 639, in *Giur. civ.*, I, 895 ss., con nota di A. DI AMATO, *Rescissione per lesione enorme e contratto di società*.

¹ In tal senso FERRI, *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, X, 3, Torino, 1987, 28 ss.

testimoniato dalla sua genesi, in quanto per la prima volta inserita nel codice civile del 1942 immediatamente dopo la “nuova” nozione di società codificata dall’art. 2247 c.c., con la scomparsa della “vecchia” società civile (artt. 1697 ss. c.c. 1865) e quindi la sopravvivenza, per il mero godimento dei beni, della sola comunione².

2. Similitudini ed elementi differenziali tra comunione di godimento e società. La comunione d’azienda

In ordine alla prima funzione della norma, alla base di essa sta evidentemente la constatazione di realtà non così dissimili sul piano fenomenologico qualora la società nasca da contratto e sia comunque pluripersonale: in entrambi i casi si è in presenza di fenomeni collettivi che necessitano della disciplina di attività, quali sono sia l’impresa sia il godimento, anche in vista di un risultato che può essere giuridicamente imputabile al gruppo unitariamente considerato³. Tuttavia la comunione non postula affatto come l’impresa societaria l’esercizio in comune nel senso di svolgimento dell’attività in comune⁴.

² Così, sottolineando la rilevanza sistematica della norma, come «di confine» del sistema innovato dal codice del '42 SPADA, *Note sull’argomentazione giuridica in tema di impresa*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 2277, ID., *Diritto commerciale*, I, *Parte generale*, Padova, 2004, 88 e MARASÀ, *Le società*, Milano, 2000, 91, seguiti da MARTUCCI, *sub art. 2248*, in *Codice commentato delle società*, a cura di Abriani, Stella Richter, Artt. 2247-2483, Torino, 2010, 28 ss.

³ Sull’attività anch’essa a base della comunione, come strumentale al godimento degli stessi cfr. FERRI, *op. cit.*, 31 ss. (pur evidenziando che nella società il *prius* è l’attività mentre nella comunione il *prius* è il bene) e correttamente in giurisprudenza, «nel senso che si ha comunione quando l’attività dei comproprietari si esaurisca nel godimento dei beni, cioè sia svolta in funzione di questi, mentre si configura la società se lo scopo lucrativo sia perseguito attraverso un’attività imprenditrice, che si sostituisca o si affianchi al mero godimento, ed in funzione della quale vengano adoperati in tutto o in parte i beni comuni, che vanno perciò a costituire il fondo comune dell’organismo sociale», Cass., 10.8.1979, n. 4644, in *Giur. comm.*, 1981, II, 71; Cass., 6.2.2009, n. 3028, in *Giur. comm.*, 2010, 4, II, 649, con nota di D’Attorre; Cass., 1.4.2004, n. 6361, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 4; Cass., 7.8.1982, n. 4446, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, 8; Cass., 6.8.1979, n. 4558, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, 8; A. Genova, 9.6.1994, in *Soc.*, 1995, 793; T. Milano, 19.2.1998, in *Giur. it.*, 1998, 1885.

⁴ Sul punto v. l’opinione consolidata in giurisprudenza per cui «l’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite una attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni, e che (con più specifico riferimento alla fattispecie) nel caso di comunione d’azienda, ove il godimento di essa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di una impresa

Tradizionalmente invero gli elementi differenziali tra le due fattispecie sono individuati con riferimento alla funzione ed all'oggetto (nella comunione è il bene comune, nella società l'impresa)⁵, al fine cui è preordinata l'attività (nella comunione il fine è dato dal godimento, nella società dallo scopo di lucro, consortile, mutualistico)⁶, al profilo patrimoniale (sui beni in comunione i comproprietari esercitano, ciascuno in modo autonomo rispetto agli altri, il proprio diritto, nel rispetto dei limiti imposti da quello altrui⁷, potendo richiedere in ogni momento la divisione dei beni comuni, mentre i beni appartenenti ad una società sono soggetti ad uno specifico vincolo di destinazione)⁸, alla struttura negoziale ed ai suoi effetti (la comunione è una situazione giuridica di contitolarietà, la società è un contratto associativo che postula l'esercizio in comune e pertanto dà luogo ad entificazione)⁹.

Seguendo questa impostazione dogmatica, ed alla luce delle finalità del legislatore, tradizionalmente si ritiene che la società non possa avere per oggetto sociale il mero godimento, pena la nullità dell'atto costitutivo¹⁰ o la simulazione del contratto di società¹¹, e il fenomeno sarebbe

collettiva (nelle forme della società regolare oppure irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 ss. c.c., la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento»: così Cass., 6.2.2009, n. 3028, in *Giur. comm.*, 2010, 4, II, 649 ss., con nota di: D'Attorre. In senso conforme già Cass., 20.2.1984, n. 1251; Cass., 10.11.1992, n. 12087, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, 11; Cass., 27.11.1999, n. 13291, in *Dir. e prat. soc.*, 2000, 4, 94. Sul tema, in dottrina, v., *inter alia*, PESCATORE, *Attività e comunione nelle strutture societarie*, Milano, 1974, 114.

⁵ FERRI, *op loc. cit.*

⁶ V. gli orientamenti citati in nt. 2.

⁷ Sul punto v., per tutti, BUONOCORE, *Le società-Disposizioni generali*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2000, 259.

⁸ A. Torino, 22.9.2009, in *Soc.*, 2010, 416.

⁹ SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 201.

¹⁰ In giurisprudenza Cass., 6.4.1982, n. 2104, in *Giust. civ.*, 1983, I, 3050; T. Udine, 8.1.1999, in *Dir. fall.*, 1999, II, 1247; T. Milano, 3.7.1997, in *Giur. comm.*, 1998, II, 625, con nota di Gatti; T. Milano, 21.4.1997, in *Giur. comm.*, 1998, II, 625, con nota di Gatti. Ma è significativo delle difficoltà di inquadramento dogmatico delle differenze, nascenti dai casi concreti, l'orientamento che ritiene compatibile il godimento collettivo di beni in società: Cass., 10.8.1979, n. 4644, in *Giur. comm.*, 1981, II, 71; A. Trieste, 23.12.1999, in *Soc.*, 2000, 1105; T. Milano, 19.2.1998, in *Giur. it.*, 1998, 1885; T. Milano, 4.11.1993, in *Giur. comm.*, 1994, II, 866, con nota di Rozzi; T. Roma, 30.4.1981, in *Dir. fall.*, 1982, II, 158.

¹¹ Cass., 1.12.1987, n. 8939, in *Giust. civ.*, 1989, I, 1200; T. Catania, 3.5.2005, in *Banca borsa*, 2006, 5, II, 653, con nota di Macri; T. Catania, 19.4.1999, in *Soc.*, 1999, 1225, con nota di Leocata.

riconducibile, laddove ammissibile *per facta concludentia*, al fenomeno associativo (associazione non riconosciuta) o alla comproprietà¹².

Anche se non è mancata autorevole dottrina per la quale, muovendo dalla considerazione della neutralità dello strumento societario, la società sarebbe valida pure in difetto di previsione statutaria dello scopo di lucro¹³; ne sarebbe confermata la norma dell'art. 2332 c.c. che non annovera la mancanza della causa fra le cause di nullità della società per azioni¹⁴.

L'espressione mero godimento può a nostro avviso essere interpretata al fine di escludere dall'ambito di applicazione della norma quelle situazioni di contitolarità che non si risolvono (non possono risolversi) in un semplice godimento come situazione "statica" di contemplazione ed "estrazione dei frutti" del bene¹⁵. Facciamo *in primis* riferimento alla comunione di beni produttivi o meglio di azienda (per esempio data dalla c.d. comunione incidentale a seguito di successione ereditaria). Tale fattispecie, pur formalmente riconducibile alla comunione di godimento, non lo è necessariamente nel senso sopradetto.

Sul punto non può non rilevare una distinzione tra comunione di azienda gestita direttamente dai comproprietari e comunione di azienda la cui impresa non sia oggetto di esercizio diretto da parte dei comproprietari (tutti). Nel primo caso, per il concetto di *going concern*, se l'azienda è funzionante e viene gestita da tutti i comproprietari, la comunione altro non è che una società (di fatto). Invero, *tertium genus non datur* tra comunione di beni, che può avere per oggetto solo il godimento dei beni, ed esercizio in comune d'impresa, che, essendo l'impresa

¹² FERRI, *op. cit.*, 23 ss.

¹³ Per converso, tuttavia, non potrebbe in ogni caso configurarsi un'ipotesi di comunione laddove sia esercitata un'attività imprenditoriale chiaramente finalizzata alla divisione di utili: in tal senso Cass., 27.1.1975, n. 325, in *Vita notarile*, 1975, 501 ss.

¹⁴ SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. comm.*, 1973, 151 ss.

¹⁵ Sul punto v. CONTARINI, *sub* art. 2248 c.c., in *Comm. Maffei Alberti*, Padova, 2011, 15, che osserva: «nella comunione prevale l'elemento statico e nella società quello dinamico, nel senso che i beni comuni sono nella prima oggetto di godimento secondo la destinazione loro propria, mentre nella seconda sono lo strumento per il compimento di un'attività ulteriore, i cui utili saranno poi ripartiti tra le parti». In senso conforme, in giurisprudenza, cfr., *ex multis*, Cass., 6.2.2009, n. 3028, in *Giur. comm.*, 2010, 4, II, 649 ss., con nota di D'Attorre; Cass., 1.4.2004, n. 6361, in *Giust. civ. mass.*, 2004, 4.

estranea allo schema tradizionale del diritto di proprietà, dà luogo necessariamente a una società di fatto ed è quindi soggetta alla disciplina societaria¹⁶.

Nel caso di comunione di azienda ove non vi sia diretto esercizio comune di impresa, pur in presenza di una (mera) contitolarità dell'azienda, non siamo di fronte ad una società restando i comproprietari negli schemi (individuali) della comproprietà¹⁷. E ciò anche nel caso in cui uno solo dei comproprietari assuma la gestione imprenditoriale; nel qual caso gli altri manterranno una mera comproprietà sull'azienda¹⁸.

3. (Segue). Evidenza della diversità tipologica nella trasformazione eterogenea e nel mero passaggio (incidentale) da una fattispecie ad un'altra. Le c.d. società di comodo. La legislazione fiscale. Società di godimento in forma di società semplice. Ammissibilità

La diversità tipologica tra società e comunione di azienda è resa evidente nella vicenda trasformativa (vera e propria trasformazione) in società di capitali¹⁹ e viceversa, con trasformazione comunque eterogenea (artt. 2500 *septies* e 2500 *octies* c.c.), denotandone la

¹⁶ FERRARA, CORSI, *Imprenditori. e società*, Milano, 2009, 217; GALGANO, *Società (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 880, e diffusamente TANZI, *Godimento del bene produttivo e impresa*, Milano, 1998, 110 ss., 191 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass., 6.2.2009, n. 3028, cit.; Cass., 27.11.1999, n. 13291, cit.; Cass., 4.6.1997, n. 4986, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 917; Cass., 21.1.1984, n. 1251. *Contra*, per la configurabilità di una comunione d'impresa laddove la preordinazione del bene all'esercizio dell'impresa risulti da una espressa manifestazione di volontà dei suoi comproprietari BRANCA, *Comunione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, artt. 1100-1139, Bologna-Roma, 1982, 24 ss.

¹⁷ SPADA, *La tipicità*, cit., 210; TANZI, *op. loc. cit.*

¹⁸ Cass., 4.6.1997, n. 4986, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 917.

¹⁹ Secondo la casistica che emerge dall'analisi della giurisprudenza, l'ipotesi più frequente di trasformazione da comunione in società di capitali si verifica nel caso di successione di più eredi all'imprenditore individuale laddove i primi decidano di continuare l'attività d'impresa del defunto: tra i precedenti più significativi v. Cass., 14.4.1997, n. 3195, in *Giust. civ. mass.*, 1997, 575, la cui massima (pubblicata in www.iusexplorer.it) statuisce: «A seguito del ricadere in comunione ereditaria delle componenti mobiliari ed immobiliari di un complesso aziendale, la decisione di mantenere la precedente destinazione dei beni e di conservare in vita l'impresa, presa dai coeredi nell'ambito della divisione degli altri cespiti, è idonea a porre i coeredi medesimi nella qualità di contitolari di tale impresa, con assunzione dei rischi, ancorché le attività gestionali siano delegate ad un terzo, e, quindi, nel concorso degli altri requisiti, vale ad integrare costituzione di società, pure ai fini dell'assoggettamento del relativo contratto ad imposta proporzionale di registro».

diversa caratura in termini organizzativi in ipotesi di società di fatto, ed anche teleologici nel caso mera con titolarità.

Diverse dalla trasformazione son evidentemente le ipotesi di mero passaggio (incidentale) da comunione a società, come tipicamente nel caso di successione di più eredi ad un imprenditore individuale, dove gli eredi continuino l'attività imprenditoriale²⁰, ovvero attraverso il comportamento assunto in concreto dai comproprietari con lo svolgimento, di fatto, di attività di impresa e l'utilizzazione dei beni comuni²¹, costituendo per tal via una società di fatto²²; e viceversa da società a comunione: così, quando è cessata l'attività sociale ma i beni non sono stati divisi²³, a volte per mantenere i benefici legati alla struttura societaria.

In tale ultimo caso si parla anche di "società di comodo", ma trattasi di comunioni di mero godimento di beni (il caso tipico è per gli immobili) formalmente conferiti con il fine di sottrarli al fisco o a i creditori e dove non si ha lo svolgimento di un'attività economica ma, di fatto, un mero godimento dei beni medesimi che, quindi, non costituiscono lo strumento di un'attività d'impresa²⁴. È stato osservato che in tale fattispecie è

²⁰ Cass., 27.11.1999, n. 13291, cit.; Cass., 11.4.1975, n. 1366. Per la speciale disciplina prevista dalla l. n. 362/1991 e ss.mm. in tema di esercizio della farmacia da parte degli eredi del farmacista, si v., per tutti, NICOLOSO, *La società per l'esercizio di farmacia privata: aspetti civilistici*, in *Ragiufarm*, 1994, 106.

²¹ Cass., 10.11.1992, n. 12087, cit.

²² T. Napoli, 10.6.2009, in *Soc.*, 2010, 675.

²³ V. AMATUCCI, *Società e comunione*, Napoli, 1971, 44.

²⁴ Secondo l'opinione della prevalente dottrina sarebbe illegittimo l'esercizio dell'attività che si esaurisca nella mera locazione degli immobili conferiti dai soci, in assenza di servizi accessori: in tal senso v. JAEGER, DENOZZA, TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2010, 102 ss.; VACIRCA, *I rapporti tra società e comunione e le questioni connesse all'ammissibilità delle figure della comunione d'azienda e della comunione d'impresa; la società di fatto e la natura dei conferimenti in essa effettuati, la società irregolare e la società di mero godimento*, in *Riv. notariato*, 2009, 1236. *Contra* BARALIS, *Una "nuova" società semplice: la società immobiliare di mero godimento e la società semplice di mero godimento in genere*, Studio CNN n. 4256/2003, che considererebbe invece legittimo l'esercizio di attività finalizzate al mero godimento di beni a condizione che ciò risulti dalla specifica volontà espressa dalle parti. In giurisprudenza v. T. Roma, 30.4.1981, in *Dir. fall.*, 1982, 158 ss., la cui massima (pubblicata in www.iusexplorer.it) statuisce: «Ai sensi dell'art. 2247 c.c., che delinea il concetto di società, è coesenziale alla società l'esercizio di un'attività economica e non necessariamente di un'attività commerciale. Lo schema societario è dunque idoneo a rivestire qualsiasi conferimento di beni per l'esercizio di attività non commerciali, dirette a ricavare maggiori utili da una più razionale gestione dei beni comuni, mediante la creazione di un'apposita organizzazione. In

ravvisabile un contratto indiretto volto ad eludere l'applicazione di norme imperative e quindi nullo²⁵ o simulato²⁶, o ancora la società potrà essere dichiarata nulla per illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale, oppure accertata giudizialmente come una comunione²⁷.

Va ricordato infine che di fronte al fenomeno delle società di comodo, e precisamente per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali e quote di partecipazione in società non strumentali, la disciplina fiscale, oltre a prescrivere una tassa *ad hoc*²⁸, ne ha favorito la trasformazione in società semplici²⁹.

Tale normativa sin dalla sua apparizione è apparsa eccezionale³⁰, in deroga all'art. 2248 c.c., e ha dato luogo a diverse interpretazioni sulla classificazione delle società trasformate: per alcuni fattispecie speciali di comunioni di godimento in veste societaria³¹; per altro orientamento società semplici che possono avere per oggetto esclusivo o principale la

quest'ultima ipotesi deve ricomprendersi il caso della società immobiliare che svolga mera attività di gestione di immobili». V. anche Cass., 6.4.1982, n. 2104, in *Dir. fall.*, 1982, 1004 ss., la cui massima (pubblicata in *www.iusexplorer.it*) recita: «Non è sufficiente che una società si costituisca in una forma diversa dalla società semplice perché assuma la figura di imprenditore commerciale, essendo a tal fine necessario che l'oggetto sociale consista in una delle attività economiche che caratterizzano l'impresa, secondo i requisiti stabiliti dagli artt. 2082 e 2195 c.c., e ciò anche indipendentemente dal concreto ed effettivo esercizio di quell'attività; ben può aversi, invece, società senza impresa, allorché l'oggetto del contratto sociale si limiti ad una comunione di godimento o, comunque, non configuri un'attività economica di carattere imprenditoriale». Per una più puntuale ricostruzione degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sul punto si rinvia a CONTARINI, *op. cit.*, 16 ss.

²⁵ GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2006, 8 ss.

²⁶ Cass., 1.12.1987, n. 8939.

²⁷ ZANELLI, *Stipulazione e vicende del contratto di società*, in *Tratt. Galgano*, Torino, 2002, 13.

²⁸ Art. 30, l. 23.12.1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, 37° co. ss., l. 23.12.1996, n. 662; art. 35, 15° co., d.l. 4.7.2006, n. 223 conv. dalla l. 4.8.2006, n. 248; art. 1, 109° co., l. 27.12.2006, n. 296; art. 1, 128° co., l. 24.12.2007, n. 244.

²⁹ Art. 29, l. 27.12.1997, n. 449; art. 13, l. 18.2.1999, n. 28; art. 3, l. 28.12.2001, n. 448; art. 2, l. 24.12.2001, n. 282; art. 1, 111° co. ss., l. 27.12.2006, n. 296; art. 1, 129° co., l. 24.12.2007, n. 244.

³⁰ T. Udine, 8.1.1999; A. Trieste, decr. 23.12.1999, in *Soc.*, 2000, 1105; T. Ancona, 26.5.2000, in *Soc.*, 2001, 82, con nota di Bastianelli.

³¹ MENTI, *Società semplice di gestione dei beni sociali?*, in *Giur. comm.* 2000, II, 730 ss.

gestione di beni immobili³², per altro ancora un *tertium genus*, ferma la struttura societaria³³. Ma non è chi non veda una (importante sul piano sistematico) inversione di tendenza, volta al riconoscimento in generale della compatibilità tra strumento societario e comunione di beni, e che svuoterebbe di significato l'art. 2248 c.c.³⁴.

A noi pare che, di fronte ad una norma codicistica come quella dell'art. 2248 c.c. alla luce della interpretazione che se ne è voluta fornire nel presente commento, sia a livello testuale che razionale e sistematico, la normativa fiscale *de qua*, che ha finalità tipicamente antielusive, abbia natura speciale e, per quanto riguarda la *minimum tax*, resti ovviamente confinata settorialmente al diritto tributario, ed in ordine alla trasformazione abbia un significativo valore sistematico nel senso di derogare all'art. 2248 c.c. nel limitato caso in cui, nelle ipotesi di società di comodo come dalla legge delineate, si utilizzi esclusivamente la società semplice, che si conferma modello societario per attività non riconducibili all'impresa (v. le società di professionisti, nel commento all'art. 2247 c.c. di questo *Commentario*).

Tale conclusione non può non aprire la strada alla possibilità di costituire *ab origine* una società semplice con il predetto oggetto. Che si sia di fronte ad una società semplice con attività di mero godimento o ad una comunione con veste societaria diventa questione quasi nominalistica: analogamente ad altri fenomeni societari (come le società consortili) il problema principe (che in questa sede si affida all'interprete) sarà quello della disciplina applicabile. A noi pare possibile formulare questa ipotesi di lavoro, ossia che si applichi per *default* il diritto societario (*in primis* a tutte le vicende organizzative), salvo che esso non sovvenga per quei rapporti sostanziali che attengano alla posizione (individuale) del socio-comunista in relazione con i beni in comune: in tal caso potrebbero applicarsi le norme della comunione sempre in quanto compatibili con le tutele legate all'entificazione ed all'interesse sociale (in questa prospettiva, come ipotesi di lavoro, si potrebbe per esempio applicare l'art. 1102, 1° co., seconda parte, c.c. sulla possibilità di modificare a proprie spese la

³² A. Trieste, decr. 23.12.1999, cit.

³³ T. Padova, decr. 18.4.1998, in *Giur. comm.*, 2000, II, 720.

³⁴ MARTUCCI, *op. cit.*, 30; T. Milano, 10.12.2004, in *Dir. e prat. soc.*, 2005, 14/15, 82.

cosa comune per il suo migliore godimento – su questo l'art. 2256 c.c. tace –, o l'art. 1111, 2° co. c.c., sul patto di permanenza in comunione).

Art. 2249 – Tipi di società

[1] *Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.*

[2] *Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.*

[3] *Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.*

commento di Paolo Spada*

Sommario: 1. La “tipicità delle società” quarant’anni dopo. - 2. Usi giurisprudenziali dell’art. 2249 c.c.: postulata l’illegalità della società atipica, il rimedio consiste nella nullità della clausola statutaria atipica o dell’atto che la introduce. - 3. (*Segue*). Il caso a sé del contratto preliminare di società che non “sceglie” il tipo. - 4. (*Segue*). Usi impropri. - 5. Inutilità di un monumento dogmatico.

1. La “tipicità delle società” quarant’anni dopo

Quasi quarant’anni or sono la lettura corrente dell’art. 2249 c.c. venne sottoposta ad un riesame all’esito del quale si propose di ricavare dall’enunciato un valore normativo ben diverso da quello unanimemente fino ad allora aggiudicatogli¹.

Corrente era il convincimento che l’art. 2249 c.c. disponesse:

- a) che i tipi di società lucrativa costituiscono un numero chiuso;
- b) che, pertanto, ai fondatori è interdetto costituire una società lucrativa di tipo diverso da quelli predisposti dal codice civile;

* Questo commento è dedicato al collega Mario Libertini.

¹ SPADA P., *La “tipicità” delle società*, Padova, 1974.